

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO 1	
LE SINGOLE FATTISPECIE DI SCIoglIMENTO DEL	
VINCOLO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO.....	5
1.1 La morte.....	7
1.2 Il recesso	11
1.3 L'esclusione.....	15
CAPITOLO 2	
ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA SOCIETÀ DI PERSONE.....	19
2.1 LE CAUSE DI ESCLUSIONE VOLONTARIA DEL SOCIO	22
2.1.1. Gravi inadempienze.....	22
2.1.2 Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno	25
2.1.3 L'esclusione del socio prestatore d'opera e del socio che ha conferito un bene in godimento	28
2.2. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE VOLONTARIA DELSOCIO	29
2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO	31
2.3.1. Fallimento del socio	31
2.3.2. Liquidazione della quota su richiesta del creditore particolare del socio	32
CAPITOLO 3	
ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA SOCIETÀ DI CAPITALI	35
3.1 L'ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLE S.P.A. E S.A.P.A.....	38
3.2. ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA S.R.L.....	41

3.1.1 Individuazione delle cause di esclusione	44
3.1.2 Procedimento di esclusione	46
3.1.3 Rimborso della quota al socio escluso	48
BIBLIOGRAFIA.....	49
GIURISPRUDENZA.....	51
SITOGRAFIA.....	53

INTRODUZIONE

La suddivisione della tesi in due capitoli ben distinti, rispettivamente “Esclusione del socio nella società di persone” e “Esclusione del socio nella società di capitali”, è volta principalmente a sottolineare le differenze e i pochi aspetti che accomunano queste due grandi tipologie di società dal punto di vista dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, in particolare quello dell’esclusione del socio.

Uno degli aspetti fondamentali è come all’interno della società di persone l’esclusione del socio può essere facoltativa o di diritto, quindi può essere determinata, o da una decisione degli altri soci o dalla legge, fattispecie rispettivamente disciplinate dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

In sostanza la differenza tra l’esclusione facoltativa e quella di diritto è che per l’efficacia dell’esclusione prevista dall’art. 2286, quindi quella facoltativa, è necessaria, oltre alla presenza delle cause giustificative previste dalla norma, una decisione degli altri soci, diversamente l’esclusione di diritto opera automaticamente.

L’esclusione opera di diritto se il socio è dichiarato fallito, oppure nel caso in cui il creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della quota ai sensi; si avrà invece esclusione facoltativa nei casi di gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, di impossibilità per il socio di eseguire il conferimento promesso e a causa di mutamenti nello stato personale del socio, quindi fatti che possono rendere dannosa la presenza del socio in società.

Nelle società di capitali, particolarmente, nelle S.p.a., esiste una fattispecie tipica di esclusione prevista dall’articolo 2344 del codice civile, la quale si verifica nei confronti del socio moroso che non ha voluto adempiere all’obbligo di effettuare i versamenti relativi al suo conferimento.

Con socio moroso, infatti, si vuole indicare colui che non ha effettuato il versamento dei decimi mancanti all’integrale liberazione della partecipazione sottoscritta nei termini indicati dagli Amministratori a seguito di richiesta degli stessi.¹

¹ CIRIANNI F., 2014, “L’esclusione del socio moroso o per cause statutarie: tecniche di attuazione”, www.scuolanotariatobologna.it

Successivamente viene esaminata anche l'esclusione del socio di S.r.l. nella quale la riforma del diritto societario, introdotta con il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha introdotto numerose e rilevanti novità, tra le quali la possibilità di esclusione del socio nelle ipotesi specifiche di giusta causa indicate dall'atto costitutivo.² L'istituto dell'esclusione del socio viene esteso alla S.r.l. grazie a una notevole caratterizzazione personalistica della stessa. La riforma ha esteso l'applicabilità dell'istituto del recesso, ammettendolo anche nelle ipotesi indicate dall'atto costitutivo, le quali si evidenzierà più volte, dovranno essere "specifiche" e avvenire per "giusta causa". Deve trattarsi di situazioni che non permettono la prosecuzione della partecipazione del socio alla società, come gravi violazioni dei doveri sociali o la sopravvenuta impossibilità di conseguire gli stessi. Così potrà essere escluso il socio che sottragga fondi della società per finalità personali, il socio che subisce condanne penali di una certa gravità, il socio fallito e il socio dichiarato interdetto o inabilitato

Lo scopo del legislatore è quello di considerare la S.r.l. come una società di persone con responsabilità limitata e non più come una piccola S.p.a. senza azioni, infatti tutta la nuova disciplina della S.r.l. è informata a questa necessità e molte sono le regole tipiche delle società di persone che ora si applicano alla S.r.l.³

² BALZARINI P., 2003, "La riforma del diritto societario", www.pianetascuola.it

³ "Il diritto societario", 2007, Il Sole 24 Ore, www.jobtel.it

CAPITOLO 1

LE SINGOLE FATTISPECIE DI SCIoglIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO

Il rapporto sociale può cessare nella sua totalità con lo scioglimento della società, ma può sciogliersi anche limitatamente ad un unico socio.

Il venir meno di uno o più soci non implica lo scioglimento della società ma solamente l'esigenza di definire i rapporti patrimoniali tra i soci superstiti ed il socio uscente, o gli eredi dello stesso. Le cause di questo scioglimento possono essere tre: la morte del socio disciplinata dall'art. 2284 c.c., il recesso dall'art. 2285 c.c., e l'esclusione dall'art. 2286 c.c.

Le regole di scioglimento del rapporto limitatamente al socio vengono disciplinate dal codice civile nel dettaglio solamente per la società semplice; si limita invece a dettare per la società in nome collettivo solo alcune norme qualificanti, osservando che ad essa si applicano le disposizioni previste per la società semplice, laddove queste non siano incompatibili.

Lo stesso avviene per la società in accomandita semplice, per la quale il codice compie un doppio rinvio, prima alla società in nome collettivo e poi alla società semplice.

Di conseguenza esiste una disciplina comune a tutte le società di persone, che è quella della società semplice, ed una disciplina particolare per le altre società che contiene delle norme particolari.

La morte del socio porta allo scioglimento del rapporto sociale con gli eredi che subentrano nel diritto alla liquidazione della quota; il recesso, invece, è un atto unilaterale recettizio che costituisce espressione di un diritto potestativo riguardante ogni socio di società contratta a tempo indeterminato, per la vita di uno dei soci. Il socio

può recedere, inoltre, negli altri casi previsti dal contratto sociale oppure se ricorre una giusta causa.

Per quanto riguarda l'esclusione del socio, invece, avviene al verificarsi di gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale. Produrrà i suoi effetti decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso; tale comunicazione deve essere obbligatoriamente motivata al fine di permettere a questi di opporsi davanti al tribunale al fine di ottenere la reintegrazione nella compagine sociale.⁴

In caso di recesso od esclusione di un socio da società di persone sarà imprescindibile procedere al calcolo della quota spettante al socio recedente comprensiva di quanto maturato e maturando non ancora pagato⁵ proprio come disciplina l'art. 2285 c.c. al secondo comma *“la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”*.

Nel caso in cui rimanga un unico socio, è necessario ricostituire la pluralità della compagine sociale entro sei mesi, pena lo scioglimento della società. Nella società in accomandita semplice, quando viene meno la totalità dei soci accomandatari o degli accomandanti, deve essere ricostituita la presenza di soci di entrambe le categorie, sempre entro sei mesi, per evitare lo scioglimento.⁶

⁴ Fondazione Nazionale Commercialisti, *“La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione”*, 15 Novembre 2015.

⁵ *Ibidem*

⁶ RECUPERO BRUNO G., *www.diritto.it*, *“Scioglimento del rapporto di società limitatamente ad un socio ed estinzione della società”*, 2000

1.1 LA MORTE

La previsione normativa della fattispecie in oggetto è regolamentata essenzialmente da due norme: l'articolo 2284 c.c.⁷ in tema di società semplice e l'articolo 2322 c.c.⁸ in tema di società in accomandita semplice, che troveranno la loro applicazione sulla base del diverso tipo di partecipazione del socio defunto.⁹

L'ambito applicativo dell'articolo 2284 c.c. sarà quello in cui il deceduto abbia una partecipazione a responsabilità illimitata ovvero nel caso di socio di società semplice, socio di società in nome collettivo e socio accomandatario.

L'uscita di una sola parte dal contratto non determina lo scioglimento della società, ma rappresenta una causa di scioglimento del rapporto sociale limitata ad un socio. La morte del socio è una di queste cause. Sebbene la partecipazione ad una società rappresenti di per sé un bene che potrebbe essere trasmesso in eredità, ciò non avviene nelle società di persone, dove il vincolo che lega i soci tra loro si fonda sulla fiducia che ciascun socio ripone nelle qualità degli altri soci. Gli eredi per succedere nella posizione del socio defunto devono godere del consenso di tutti gli altri soci.¹⁰

Il suddetto articolo del codice civile fa prevalere in primo luogo la continuità dell'impresa, offrendo ai soci superstiti una triplice opzione.

In primo luogo è previsto che i soci superstiti siano tenuti a liquidare la quota del defunto agli eredi, consentendo così alla società di continuare la propria attività.

In secondo luogo, in alternativa, i soci possono decretare di sciogliere la società liquidando la quota agli eredi e in questa ipotesi si applicheranno anche agli eredi le regole previste per la fase di liquidazione della società

Infine l'ultima ipotesi prevede che qualora gli eredi vi acconsentano, vi è la possibilità di continuare la società con questi ultimi; ovviamente in quest'ultimo caso deve esserci il consenso tacito o espresso degli eredi.

Qualora gli eredi non acconsentano alla continuazione della società con i soci superstiti, subentrando al *de cuius* nella qualità di soci, gli altri potranno optare o per la

⁷ “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.”

⁸ “..La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale..”

⁹ Avv. BARBIERATO I., “La morte del socio nelle società di persone”, www.diritto24.ilsole24ore.com,

¹⁰ “Articolo 2284 Codice Civile, Morte del socio”, www.brocardi.it, *Ratio Legis*

liquidazione della quota del socio premorto agli eredi e per la continuazione della società fra i superstiti oppure per lo scioglimento e dunque per la conseguente messa in liquidazione della stessa.

Lo scioglimento automatico della società limitatamente al socio defunto non comporta l'acquisizione per gli eredi dello status di socio ma gli eredi sono titolari esclusivamente del diritto alla liquidazione della quota. Tale diritto sorge nel momento dell'accettazione dell'eredità ed a prescindere dal fatto che la società continui o si sciolga¹¹.

L'assunzione di una responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali con le conseguenze relative, non può prescindere da una manifestazione di volontà dell'erede.¹²

L'articolo 2322 c.c. regola invece il caso di morte del socio con partecipazione a responsabilità limitata riguardando esclusivamente il socio accomandante.

In questo caso ci troviamo di fronte ad una trasmissibilità *iure successionis* evidente dal tenore della norma che così dispone: "la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte" e ciò in quanto la natura di tale partecipazione non implica né l'assunzione di una responsabilità illimitata, né l'amministrazione della società.¹³

Dal momento che la norma ha carattere dispositivo, l'atto costitutivo può limitare o escludere la trasmissibilità *mortis causa* della partecipazione.

Nel caso di morte di un socio in una società composta da due soli soci l'articolo 2272 comma 4 c.c. prevede come clausola di scioglimento della società la mancanza della pluralità dei soci, se questa non venga ricostituita nel termine di sei mesi. La Cassazione, si è espressa più volte evidenziando che l'articolo 2272 comma 4 c.c. e l'articolo 2284 c.c. sono compatibili dal momento che una disposizione non esclude l'altra avendo le stesse un diverso ambito applicativo.

Il criterio per determinare il valore della quota è costituito dalla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale dalla data della morte del socio.¹⁴ Al fine di assicurare la congruità della suddetta valutazione, è

¹¹ CARPINE M.C., www.studiocataldi.it, "Morte del socio di s.n.c.: effetti sullo scioglimento e diritto degli eredi",

¹² BARBIERATO I. www.diritto24.ilsole24ore.com, "La morte del socio nelle società di persone", 2014

¹³ *Ibidem*

¹⁴ Art. 2289 comma 2 c.c.

stabilito che, nel caso vi siano operazioni in corso, gli eredi partecipano agli utili e alle perdite correlati alle stesse.

La determinazione della quota avviene sulla base della situazione patrimoniale che registri l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale. È necessario redigere un vero e proprio bilancio che sia straordinario, in quanto diretto a stabilire l'effettivo valore dei beni che compongono il patrimonio sociale e aperto in quanto deve comprendere la valutazione di situazioni al momento dello scioglimento. Inoltre, l'onere di provare il valore della quota del socio defunto spetta ai soci superstiti, non agli eredi. Nel caso dell'art. 2270, che disciplina la liquidazione della quota del socio su richiesta di un creditore personale di questi, la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda di liquidazione presentata dal creditore.

In merito alla liquidazione della quota del socio defunto, si fa riferimento ad una sentenza della Corte d'Appello di Roma la quale afferma "La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci ma dell'intera compagine sociale. Siffatta domanda va proposta nei confronti della società quale soggetto passivamente legittimato, a nulla rilevando la circostanza che di questa facessero parte solamente due soci. E infatti, anche nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di uno di esso determini il venir meno della pluralità dei soci, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito a una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento. Siffatto credito trova un limite legale rappresentato dalla situazione patrimoniale della società al momento in cui si coglie il rapporto societario del singolo socio (receduto, escluso o deceduto), situazione che deve comprendere tutto ciò che può influire sulla consistenza patrimoniale della società stessa ivi compresi gli atti di gestione compiuti dagli amministratori sino a quel momento. Nell'ambito delle società di persone, gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nella società, non assumendo pertanto la qualità di soci e avendo soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società

continui o si sciolga. Ne deriva che la mancata liquidazione della quota in parola rappresenta un inadempimento dei soci superstiti, ma non determina, in mancanza di accordo, il subentro nella società dell'erede del socio. Nella fattispecie, si è evidenziato come il giudice di prime cure avesse ignorato tali principi, avendo proceduto come se le parti attrici avessero agito come dei soci in sede di liquidazione della società in nome collettivo, mentre esse, in qualità del defunto socio, avevano diritto solo a vedersi liquidata la quota del loro dante causa secondo la specifica previsione ex art. 2289 c.c."

15

¹⁵ Corte d'Appello Roma, sez. III, n. 1555, 7 marzo 2014

1.2 IL RECESSO

Il recesso del socio consiste nello scioglimento del rapporto sociale per iniziativa del singolo socio e non influisce la continuazione con soci superstiti, ma implica l'interruzione del rapporto societario con il socio recedente.

Ai sensi dell'art. 2285 c.c., in tema di società semplice ma applicabile anche alle altre società di persone, è concesso ad ogni socio il diritto di recedere dal contratto sociale.¹⁶

I soci possono recedere dalla società di persone in qualsiasi momento se la società è a tempo indeterminato, ovvero con durata superiore alla normale vita umana e quando sussiste una giusta causa nell'ipotesi in cui la società sia caratterizzata da una scadenza designata.

La Corte di Cassazione afferma che “Quando la società è caratterizzata da una scadenza predeterminata, quindi a tempo determinato, è possibile che i soci si intendano per far venir meno il vincolo limitatamente ad uno solo di essi. Non si tratterà tuttavia di recesso, bensì di scioglimento del vincolo sociale per mutuo consenso. L'eventuale revoca del recesso già comunicato è praticabile nel tempo che precede la liquidazione della partecipazione, ma a condizione che sussista il consenso unanime degli altri soci.”¹⁷

In merito al recesso per giusta causa, è stato affermato che la facoltà “va necessariamente ricondotta alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante”.¹⁸

Ciascun socio può sempre recedere da una società per giusta causa, senza l'obbligo di dare alcun preavviso. Quando la società è stata costituita a tempo determinato è ammesso esclusivamente tale tipo di recesso. Se viene accertata la mancanza della giusta causa, il recesso è inefficace ed il socio continua a far parte della società. In assenza di una definizione legislativa, è stata la giurisprudenza ad individuare alcune ipotesi che possono essere considerate giusta causa di recesso. In questi casi però non

¹⁶ “..Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi..”.

¹⁷ Corte di Cassazione, sezione I, n. 20544, 2009.

¹⁸ Dott. GIUNTOLI P., Camera di commercio di Livorno, Ufficio registro imprese, “*Il recesso del socio nelle società di persone*”, 2007.

competete all'Ufficio Registro delle Imprese l'accertamento della sussistenza di una giusta causa.

La ricorrenza di un giusta causa di recesso è stata individuata nell'esistenza di un dissidio insanabile fra i soci "attribuibile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali o ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario"¹⁹ che si riflette sulla gestione dell'impresa, ostacolando in tal modo il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono considerate cause di recesso del socio anche modifiche essenziali al contratto di società deliberate a maggioranza, quando ciò è previsto nell'atto costitutivo. Se si cambiano, infatti, gli aspetti sostanziali del rapporto societario, modificando radicalmente aspetti fondamentali, il socio discorde è libero di uscire dalla società.

Altre situazioni che impediscono una prosecuzione redditizia dell'attività sociale sono la perdita notevole dei conferimenti, la disattenzione o l'incapacità degli amministratori, la condotta immorale dei soci, la mancata esclusione di un socio, quando se ne verificano i presupposti.

Le fattispecie integranti la giusta causa di recesso includono anche fatti sopravvenuti, che incidono in modo rilevante sulle qualità essenziali della figura del socio, impedendogli la collaborazione su cui è basato il rapporto sociale.

La giusta causa di recesso è contemplata anche quando la società è a tempo indeterminato, in modo da produrre l'effetto di rendere immediatamente esecutivo il recesso, mentre il recesso *ad nutum*, cioè il potere spettante alle parti di recedere unilateralmente dal contratto a propria scelta e a proprio piacimento, produce i suoi effetti decorsi i tre mesi di preavviso.

Il recesso per giusta causa si realizza attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà che produce i suoi effetti solo quando viene appresa dagli altri soci che ne sono i destinatari, quindi di carattere recettizio.²⁰

La dichiarazione di recesso deve essere fatta personalmente dal socio o da chi lo rappresenta legalmente.

¹⁹ MORENA T., "Dissidio dei soci come causa di scioglimento delle società di persone", www.paolonesta.it.

²⁰ Art. 1334 c.c. "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati."

La comunicazione del recesso è posta in essere in qualsiasi maniera in quanto non sono richieste forme particolari; è valida e produce i suoi effetti anche se manifestata tacitamente. Può essere contenuta anche all'interno dell'atto di citazione con il quale viene statuita la lite indirizzata alla liquidazione della quota sociale appartenente al recedente.

Tale dichiarazione, proprio perché porta a modificare il contratto sociale, deve essere portata a conoscenza di tutti gli altri soci. La società deve considerarsi priva di legittimazione passiva, essendo i soci che restano gli unici soggetti direttamente e necessariamente contraddittori, i quali diventano obbligati al pagamento della quota.²¹

Nella società composta da due soli soci, il recesso di uno di essi non comporta lo scioglimento della società, che si verifica, tuttavia, solamente alla scadenza del termine concesso al socio non receduto per ricostituire la pluralità dei soci.²²

Nel momento in cui un socio di una società composta da due soli soci recede dalla società riportando una giusta causa e poi dovesse sorgere tra i due soci una controversia sulla legittimità o meno del recesso, il giudice è tenuto a verificare la fondatezza o meno della giusta causa e ad adottare i provvedimenti conseguenti all'esito dell'accertamento svolto. Nell'ipotesi in cui venga provato un dissidio insanabile imputabile all'altro socio, l'accertamento dell'imputabilità o meno del dissidio non può ritenersi interrotto, dal momento che il dissidio insanabile tra soci non può costituire di per sé causa di scioglimento della società.

L'art. 2289 del codice civile recita: "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

²¹ SPEZIA F. "Il recesso del socio per giusta causa", www.diritto.it.

²² Art. 2272 comma 4 c.c. "La società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per la volontà di tutti i soci;
- 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- 5) per le altre cause previste dal contratto sociale."

Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.”

Si può affermare che lo scopo della norma è la tutela della società e alla sua conservazione, alla quale non devono essere sottratti i beni produttivi.

La determinazione del valore della quota deve essere effettuata con attenzione al momento dello scioglimento del rapporto sociale e non a quello dell'effettivo pagamento.

Il Codice Civile stabilisce che il socio recedente ha diritto alla liquidazione della quota a lui spettante e che il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Per quantificare il valore della quota sarà necessaria una situazione patrimoniale straordinaria dove la valutazione dei beni aziendali dovrà essere fatta con riferimento ai valori effettivi e non a quelli contabili;²³ per valore effettivo si intende non il valore di mercato ma il valore della capacità reddituale futura dei beni: gli elementi attivi e passivi devono essere valutati in funzione della loro attitudine alla produzione di redditi futuri²⁴.

Il socio uscente ha diritto anche agli utili, tenendo in considerazione anche le perdite, delle operazioni in corso cioè tutte quelle operazioni considerate la conseguenza necessaria ed inevitabile dei rapporti giuridici preesistenti, anche se la loro realizzazione sia avvenuta solo dopo l'uscita del socio.

Nonostante la liquidazione della quota, il socio receduto è sempre responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno in cui si è verificato il recesso. Attraverso la pubblicità legale²⁵ il socio receduto potrà invece evitare di rispondere anche delle obbligazioni sorte successivamente alla sua uscita, portando a conoscenza dei terzi la cessazione del rapporto sociale.²⁶

Il recesso dalla compagine societaria di un socio illimitatamente responsabile inizia a produrre effetti solo allorquando l'atto è reso conoscibile a terzi, quindi dall'iscrizione nel registro delle imprese.

²³ ODETTO G., ZANETTI E., 2008 *“Il recesso del socio. Aspetti civilistici e fiscali”*, Wolters Kluwer Italia.

²⁴ *“Il recesso da società di persone”*, www.commercialistatelematico.com.

²⁵ Essendo il recesso una modifica dei patti sociali è necessaria la richiesta da parte degli amministratori nel termine di 30 giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto.

²⁶ *“Il recesso da società di persone”*, www.commercialistatelematico.com.

1.3 L'ESCLUSIONE

L'esclusione del socio produce la risoluzione del rapporto sociale nei riguardi del socio escluso, ma, al contrario del recesso, non avviene per volontà del socio, ma per deliberazione degli altri soci. È lo strumento del legislatore per far cessare l'appartenenza di un soggetto alla compagine sociale nel momento in cui si verificano determinati avvenimenti, per volontà dei soci o ancora per statuizione di legge.²⁷

L'art. 2286 c.c. disciplina la materia dell'esclusione del socio nella società di persone prevede cause di esclusione facoltative; può essere consentito al socio che avrebbe dovuto essere escluso di rimanere nella società. L'esclusione è istituto tipico delle società di persone ed in genere di tutte le strutture associative in cui prevale l'elemento personale. Se l'ente è basato sulla collaborazione di più persone, queste devono avere la possibilità di escludere coloro che non possano più collaborare secondo gli interessi del gruppo. Il primo comma tale articolo afferma che “L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.”; si considerano gravi inadempienze quei comportamenti che ostacolano del tutto il raggiungimento dello scopo sociale e quelle che incidono negativamente sulla situazione della società, rendendone meno semplice il perseguimento degli obiettivi. L'esclusione in seguito ad una condanna, invece, è dovuta alla perdita di fiducia nel socio condannato e anche al discredito che potrebbe derivare alla società.

“Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.”, è l'enunciato del secondo comma del medesimo articolo e in questo caso l'esclusione per inidoneità sopravvenuta del socio che ha conferito la propria opera comporta la presenza di cause oggettive che impediscano in modo definitivo la prestazione d'opera dello stesso e prescinde dalla presenza o assenza di colpa nell'inadempimento, che invece caratterizza l'ipotesi di esclusione prevista dal comma precedente²⁸; dunque, al socio che per sua colpa abbia solo temporaneamente omesso la prestazione della propria opera personale

²⁷ ACQUAS B., LECIS C., 2008, “L'esclusione del socio nelle società di persone”, Giuffrè Editore.

²⁸ “Articolo 2286 Codice Civile: Esclusione”, www.brocardi.it.

nella società, cui sia obbligato in base alle norme statutarie, è applicabile la disposizione del primo comma e non quella del secondo., con la conseguenza che egli può essere escluso dalla società qualora il suo inadempimento, pur sfornito del carattere della definitività, risulti grave.²⁹

Il terzo e ultimo comma prevede che “Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società”, quindi in tal caso l'esclusione è connessa all'impossibilità sopravvenuta del conferimento non imputabile al socio.³⁰

“Se con il recesso la singola partecipazione sociale è sciolta per volontà del socio recedente, l'esclusione determina lo scioglimento del vincolo sociale contro la volontà del socio estromesso”³¹.

L'esclusione del socio da una società di persone si distingue principalmente in esclusione facoltativa e di diritto. La differenza tra le due è la seguente: per l'operatività dell'esclusione prevista dall'art. 2286, è necessaria, oltre alla presenza delle cause giustificative previste dalla norma, una decisione degli altri soci, diversamente l'esclusione di diritto opera automaticamente.

L'art. 2288 c.c. prevede le ipotesi in cui il socio viene escluso di diritto, quindi automaticamente. È conseguenza di una deliberazione dei soci ovvero ad un provvedimento del giudice nell'ipotesi di società composta da due soci soltanto di cui uno da escludere³². L'esclusione di diritto segue invece automaticamente, nel momento in cui si verifica il fatto che la origina.

L'esclusione opera di diritto se il socio è dichiarato fallito, oppure nel caso in cui il creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della quota.

L'art. 2287 c.c., invece, disciplina il procedimento di esclusione dichiarando che “L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni³³ dalla data della comunicazione al socio escluso.

²⁹ Corte di Cassazione, Sezione I, n. 6200, 1 Giugno 1991.

³⁰ Riferimento all'art. 1218 c.c. “*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*”

³¹ Avvocato D'ISA R., “*Lo scioglimento del singolo rapporto nelle società semplici*”, renatodisa.com.

³² *Ibidem*

³³ Trascorso detto termine trascorso il l'escluso non è più socio della società e non partecipa più né agli utili né alle perdite.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione³⁴.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro³⁵. Per quanto riguarda la deliberazione, non è necessario convocare l'assemblea dei soci ma è sufficiente ottenere le singole volontà atte a formare la maggioranza e comunicare poi la delibera al socio escluso al fine di poter presentare opposizione.

In merito al terzo comma del suddetto articolo, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione dichiarando che “In tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, a norma dell'art. 2287, terzo comma, cod. civ., nel solo caso in cui la società sia composta soltanto da due soci, mentre in ogni altro caso trova applicazione l'art. 2287, primo comma, cod. civ., ai sensi del quale l'esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti, e che l'esclusione possa in tal caso rivelarsi impossibile, in virtù del conflitto d'interessi che impedisce di computare nella maggioranza il socio da escludere: la posizione del socio che non possa avvalersi né del procedimento di cui primo comma, né del ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi del terzo comma, non resta infatti priva di tutela, essendo sempre possibile il recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2285, secondo comma, cod. civ., il quale rappresenta una forma di tutela reputata adeguata dal legislatore, senza che possa al riguardo prospettarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.”³⁶.

³⁴ L'eventuale annullamento della delibera implica la reintegrazione del socio nella sua posizione precedente e nella totalità dei diritti.

³⁵ Fa riferimento all'esclusione giudiziale la quale è ammessa solo nel caso in cui la società sia composta da solo due soci. Negli altri casi viene applicata la disposizione del primo comma.

³⁶ Corte di Cassazione, sez. I, n. 20255, 19 Settembre 2006.

CAPITOLO 2

ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA SOCIETÀ DI PERSONE

L'esclusione del socio in una società di persone può essere determinata dalla volontà dei soci o dalla legge. Proprio per questo motivo all'interno del codice civile si hanno le cause di esclusione volontaria o facoltativa disciplinate dall'art. 2286 c.c. e le cause di esclusione di diritto disciplinate dall'art. 2288 c.c.³⁷

Per quanto riguarda l'esclusione volontaria o facoltativa, è l'espressione della volontà dei soci; ciò non significa che i soci possono escludere liberamente un socio dalla società in quanto le cause di esclusione sono definite dalla legge.³⁸

L'esclusione di diritto, invece, è indipendente dalla volontà dei soci e può avvenire nel momento in cui si verifica il fallimento del socio o quando il creditore particolare del socio ottiene la liquidazione della quota sociale.

Le disposizioni dettate per la società semplice sono applicabili anche alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice. A tal proposito facciamo riferimento ad una pronuncia della Corte di Cassazione la quale afferma che “alle società in accomandita semplice è applicabile, in virtù del rinvio, operato dall'art. 2315 c.c., alla disciplina concernente le società in nome collettivo, ivi comprese quelle semplici, la normativa di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., la quale prevede che, in caso di gravi inadempienze del socio, l'esclusione dello stesso è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il socio da escludere. Tale pronuncia non presenta profili di incompatibilità con la struttura particolare della società in

³⁷ PERRINO M., 1997, *“Le tecniche di esclusione del socio dalla società”*, Giuffrè Editore.

³⁸ Avv. TAMBORRINO A., 2012, www.guidelegali.it, *“Brevi osservazioni sul meccanismo dell'esclusione del socio di società di persone, tra ipotesi che danno luogo all'esclusione ed ipotesi che danno luogo ad esclusione facoltativa”*.

accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di sue categorie di soci, cioè gli accomandatari, che, in quanto illimitatamente responsabili possono assumere l'amministrazione, e gli accomandanti, che tale amministrazione non possono assumere essendo la loro responsabilità limitata alla quota conferita, essendo la descritta disciplina conciliabile con i poteri di controllo di cui il socio accomandante risponde".³⁹

A questo punto va effettuata un'attenta lettura della norma fondamentale per quanto riguarda l'esclusione del socio, cioè l'art.2286 c.c. e gli articoli strettamente collegati ad esso: l'art. 2286 c.c. recita "L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Analogamente può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società." Facciamo riferimento, inoltre, all'art. 2301 c.c. per quanto riguarda il divieto di concorrenza e all'art. 2320, 1° comma c.c. per quanto riguarda i soci accomandanti; il primo afferma "Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione in altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286." Mentre il secondo, al primo comma, dispone "I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286." ⁴⁰

³⁹ Corte di Cassazione, n. 15197, 29.11.2001.

⁴⁰ ACQUAS B., LECIS C., 2008, "L'esclusione del socio nelle società di persone", Giuffrè Editore, p. 48-49

Dopo aver inquadrato il reticolo normativo, si esaminano in dettaglio le singole cause di esclusione volontaria e di diritto.

2.1 LE CAUSE DI ESCLUSIONE VOLONTARIA DEL SOCIO

2.1.1. Gravi inadempienze

La prima causa di esclusione volontaria del socio è rappresentata dalle gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Quando si parla di gravi inadempienze, non si fa riferimento solo a quelle che ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo sociale, ma anche a quelle che abbiano influito negativamente sulla situazione della società rendendo scomodo il perseguimento degli scopi.⁴¹

Le condotte che portano ad una successiva esclusione possono essere di diversa natura: il comportamento colposo del socio in danno della società quali frodi o malversazioni, uso illegittimo delle cose sociali⁴², fenomeni relativi ai conferimenti tra i quali la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o il perimento del bene conferito in godimento⁴³, o a cambiamenti dello status personale del socio come interdizione, inabilitazione, interdizione dai pubblici uffici.⁴⁴

È necessario che le condotte soprascritte siano connotate da un carattere di gravità. Ma la Corte di Cassazione a tal proposito afferma che “l'indagine sulla gravità dell'inadempimento posto a fondamento dell'esclusione del socio non può esaurirsi nel rilievo della mera violazione di un obbligo stabilito nel contratto sociale, ma deve tener conto del concreto pregiudizio, rispetto al conseguimento dei fini sociali, derivanti dall'inadempimento stesso.”⁴⁵

Anche in tale caso, sono stati elaborati nella giurisprudenza, casi ben precisi di gravi inadempienze: in primis il *socius rixosus* cioè il socio che con il suo comportamento turba il normale svolgimento della vita sociale danneggiando l'operare della società all'interno del mercato quindi il compimento da parte del socio di atti contrari ai “fin della società”.⁴⁶

⁴¹, Avv. TAMBORRINO A., 2012, ” *Brevi osservazioni sul meccanismo dell'esclusione del socio di società di persone, tra ipotesi che danno luogo all'esclusione ed ipotesi che danno luogo ad esclusione facoltativa*”, www.guidelegali.it.

⁴² GRECO P., “Le società”, p. 351.

⁴³ ACQUAS B., LECIS C., 2008, “*L'esclusione del socio nelle società di persone*”, Giuffrè Editore, p.50.

⁴⁴ *Ibidem*

⁴⁵ Corte di Cassazione, n. 153, 10 Gennaio 1998.

⁴⁶ ACQUAS B., LECIS C., 2008, “*L'esclusione del socio nelle società di persone*”, Giuffrè Editore, p. 54- 55.

In secondo luogo si individua l'attentato all'*affectio societatis*⁴⁷ per il quale, nel nostro ordinamento, vi sono addirittura due modi per porvi rimedio, ovvero l'esclusione del socio, quindi un'uscita coattiva, oppure il recesso del socio cioè un'uscita volontaria. È necessario compiere una valutazione del comportamento inadempiente del socio per stimare quanto questo possa ostacolare il normale svolgimento delle attività svolte dagli altri soci per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Successivamente si colloca, tra i comportamenti inadempienti, l'uso illegittimo delle cose sociali. Secondo l'art. 2256 c.c. "nessuno tra i soci, senza il consenso degli altri, può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società."; questo divieto è posto in essere per tutelare l'autonomia del patrimonio sociale assicurando la sua destinazione solamente all'attività sociale e non a finalità esterne.⁴⁸ Infatti, secondo la Suprema Corte, rappresentano le gravi inadempienze tali da legittimare l'esclusione del socio, oltre alle attività che ostacolano il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche quelle che colpiscono negativamente la situazione patrimoniale ed economica della società impedendone quindi il raggiungimento dell'oggetto sociale.⁴⁹

L'eventuale violazione di tali disposizioni, porterà all'obbligo per il socio di risarcire il danno subito dalla società e la possibilità che si instauri un procedimento di esclusione.⁵⁰

Proseguendo, il comportamento che pregiudica o rende meno agevole il conseguimento dello scopo sociale⁵¹ costituisce una grave inadempienza. La Corte di Cassazione, in merito, si è pronunciata affermando "la gravità dell'inadempimento del socio, che può determinarne l'esclusione, sussiste anche quando il comportamento contestato abbia reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale"⁵²

Osservando una decisione del Tribunale di Milano, "costituisce grave inadempienza, legittimando l'esclusione del socio, il rifiuto da parte di questo di rinnovare una fideiussione a favore della società qualora questo comportamento possa determinare il

⁴⁷ Fiducia sociale

⁴⁸ MINUSSI D., 2012, "Uso illegittimo delle cose sociali", www.e-glossa.it.

⁴⁹ ACQUAS B., LECIS C., 2008, "L'esclusione del socio nelle società di persone", Giuffrè Editore, p. 58

⁵⁰ Corte di Cassazione, n. 710, 30 Gennaio 1980.

⁵¹ ACQUAS B., LECIS C., 2008, "L'esclusione del socio nelle società di persone", Giuffrè Editore, 2008, p. 59.

⁵² Corte di Cassazione, n. 9577, 17 Settembre 1993.

mancato rinnovamento di un fido concesso da una banca a favore della società.⁵³ Secondo tale pronuncia, il rifiuto immotivato di prestare idonea garanzia a favore della società sarebbe chiaro sintomo di un venir meno dell'*affectio societatis*. Si fa, inoltre, riferimento ad una decisione del Tribunale di Torino secondo cui “il rifiuto di prestare fideiussione integra la grave inadempienza di cui all’art. 2286 c.c., soltanto se posto in essere in violazione di un preciso obbligo di assunzione scaturente dallo statuto o da una delibera assembleare”⁵⁴.

Per quanto riguarda il rifiuto del socio delle modifiche dell’atto costitutivo, invece, si segnala la decisione della Corte d’Appello di Milano secondo la quale “nel rifiuto del socio della società di persone di prestare consenso alla modifica dell’atto costitutivo non può ravvisarsi un grave inadempimento degli obblighi sociali che legittimi l’esclusione del socio, quanto piuttosto un caso di scioglimento della società per contrasto inconciliabile tra i soci”⁵⁵.

È stata elaborata, infine, la fattispecie del dissidio insanabile tra i soci che proprio in quanto tale, si configura come la più grave forma di conflitto interno.⁵⁶

La Corte di Cassazione ha statuito che “il dissidio radicatosi tra i soci può rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale: perché esso determini lo scioglimento della società deve essere insanabile e tale non può considerarsi quello dalle reazioni all’inadempimento di un socio, in quanto gli altri hanno la facoltà di escluderlo e di ripristinare in un ambito ridotto un’armonica gestione dell’attività comune.”⁵⁷

Anche il dissidio insanabile porta tendenzialmente allo scioglimento della società, infatti, possiamo individuare due ipotesi in cui è legittimata l’esclusione del socio e due ipotesi che portano allo scioglimento vero e proprio.

Nella prima ipotesi, si ha dissidio insanabile in una società con più soci da parte di un singolo socio; il socio potrebbe quindi essere escluso al fine di consentire alla società di proseguire l’attività diretta al perseguimento dell’oggetto sociale.

⁵³ Tribunale di Milano, 28 Ottobre 1993.

⁵⁴ Tribunale di Torino, 20 Maggio 1987, inedita.

⁵⁵ App. Milano, 15 Novembre 1996.

⁵⁶ GIANNINI L., 2008 “*Recesso ed esclusione del socio*”, p. 158.

⁵⁷ Corte di Cassazione, sezione II, n.3779, 2 Febbraio 1983; Corte di Cassazione, sezione I, n. 1122, 14 Febbraio 1984; Corte di Cassazione, sezione II, n.134, 13 Gennaio 1987.

Nella seconda ipotesi, invece, si ha dissidio in una società con più soci da parte di tutti i soci; questo provoca l'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi una successiva causa di scioglimento.

La terza ipotesi asserisce che si ha dissidio insanabile in una società con due soli soci da parte di un socio. Non andrà a determinare lo scioglimento della società ma può essere una valida causa di esclusione per gravi inadempienze. La Cassazione, infatti, in una sua pronuncia afferma che "in caso di controversia tra due soci in una società in nome collettivo, discutendosi in giudizio se il grave dissidio tra gli stessi determini lo scioglimento della società o, per l'imputabilità di uno dei due, la sua esclusione dalla compagine sociale, deve darsi la prevalenza alla pronuncia di esclusione ove ne sussistano i presupposti".⁵⁸

La quarta e ultima ipotesi è quella in cui si può avere dissidio insanabile in una società composta da due soli soci da parte di entrambi; da questo conseguirà lo scioglimento della società per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e indipendentemente dalla sua imputabilità ad uno o all'altro dei soci.⁵⁹

2.1.2 Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno

L'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno rappresentano tre ulteriori cause di esclusione del socio.

L'interdizione è una misura volta a tutelare il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di infermità mentale la quale li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.⁶⁰

Con inabilitazione, invece, si intende quella diminuzione della capacità d'agire di un soggetto maggiorenne che a causa delle sue condizioni psico-fisiche non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali.

L'art .2286 c.c. al primo comma stabilisce che "l'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici"; nel caso dell'interdizione dai pubblici uffici, l'esclusione è dovuta alla perdita di fiducia nel socio

⁵⁸ Corte di Cassazione, n. 134, 13 Novembre 1987.

⁵⁹ Corte di Cassazione, n. 3779, 2 Giugno 1983.

⁶⁰ Art. 414 c.c.

condannato e anche al sfiducia che potrebbe derivare alla società.⁶¹ Inoltre, nell'ipotesi di condanna penale, la permanenza del socio medesimo in società è maggiormente idonea a screditare il gruppo di fronte ai terzi, e a pregiudicare quindi le prospettive e i risultati dell'attività comune, qualora non si procedesse allo scioglimento parziale del rapporto nei suoi confronti⁶².

Nei casi di interdizione e inabilitazione, il semplice cambiamento di status personale del socio ne giustifica l'esclusione in quanto, la perdita della capacità d'agire, induce gli altri soci a dover amministrare la società con l'aiuto del rappresentante legale del soggetto interdetto o inabilitato⁶³.

Inoltre, sia interdizione che inabilitazione, costituiscono causa di esclusione dal giorno di pubblicazione della sentenza; infatti secondo la Cassazione "la facoltà di escludere il socio interdetto sussiste fintantoché perduri lo stato di interdizione e, quindi, a prescindere dal tempo trascorso dalla pronuncia di interdizione medesima."⁶⁴

La novella legislativa del 9 Gennaio 2004 n.6, ha introdotto una nuova fattispecie che rappresenta una condizione intermedia: l'amministrazione di sostegno. L'art. 404 c.c. da una definizione ben precisa di amministrazione di sostegno, ovvero "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio."

L'amministratore di sostegno è una figura molto peculiare in quanto può essere nominato sia in casi che rappresentano una particolare fattispecie di grave inadempienza del soggetto, sia nei casi più semplici e che rappresentano situazioni momentanee.⁶⁵

Rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione, suddetta forma di tutela è quella che limita meno la capacità di agire del soggetto tutelato.

L'amministrazione di sostegno può essere chiesta dallo stesso interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, e da coloro che possono chiedere l'interdizione o l'inabilitazione secondo l'art. 417 c.c. quindi "dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal

⁶¹ "Dispositivo dell'art. 2286 Codice Civile", www.brocardi.it.

⁶² PERRINO M., 1997, "Le tecniche di esclusioni del socio dalla società", Giuffrè Editore, 1997, p. 209.

⁶³ GIANNINI L., 2008, "Recesso ed esclusione del socio", Maggioli Editore.

⁶⁴ Corte di Cassazione, n.345, 3 Febbraio 1976.

⁶⁵ ACQUAS B., LECIS C., 2008, "L'esclusione del socio nelle società di persone", Giuffrè Editore, p 67.

curatore o tutore ovvero dal pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere proposta che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.”⁶⁶

L'art. 406 c.c. prevede che i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, devono presentare ricorso per amministrazione di sostegno o informarne il pubblico ministero ove siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

Ora, per valutare se un socio al quale è stato affiancato un amministratore di sostegno, possa essere escluso, deve essere effettuata un'attenta analisi caso per caso. Nel caso in cui l'amministratore di sostegno venga affiancato ad un membro della compagine sociale di una società già esistente, la cui capacità di agire sia in tutto o in parte venuta a mancare, prendiamo in considerazione il comma 4 dell'art. 411 c.c. il quale afferma che “Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente”

⁶⁶ “*Amministrazione di sostegno*”, www.dirittoprivatoinrete.it

2.1.3 L'esclusione del socio prestatore d'opera e del socio che ha conferito un bene in godimento

L'esclusione del socio prestatore d'opera è disciplinata dal secondo comma dell'art. 2286 c.c. il quale prevede che “Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita”; con inidoneità si intende la presenza di cause oggettive che ostacolano in modo conclusivo la prestazione d'opera del medesimo.⁶⁷

Tale sopravvenuta inidoneità si può palesare in tempi più o meno avanzati rispetto all'ingresso in società del socio d'opera, quindi dopo che quest'ultimo ha dato un effettivo contributo a favore della società.⁶⁸

Lo stesso comma prevede altresì la possibilità di escludere il socio che ha conferito nella società il godimento di un cosa, per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.⁶⁹

Entrambe queste ipotesi derivano dall'impossibilità, da parte del socio escluso, di adempiere agli obblighi legati al conferimento.

Diversa è l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 2286 c.c. secondo cui “può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società”; pertanto, se un soggetto per poter entrare a far parte di una società deve compiere un conferimento, nel momento in cui tale conferimento perisca prima che la sua proprietà venga trasferita in capo alla società, il soggetto non dovrà aspettarsi che la compagine sociale potrà accoglierlo all'interno della società.

⁶⁷ “Articolo 2286 Codice Civile: Esclusione”, www.brocardi.it

⁶⁸ ACQUAS B., LECIS C., 2008, “L'esclusione del socio nelle società di persone”, Giuffrè Editore, p. 70.

⁶⁹ Art. 2286 comma 2° c.c.

2.2. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE VOLONTARIA DEL SOCIO

L'esclusione volontaria del socio viene deliberata a maggioranza dei soci all'interno della quale non è compreso il socio da escludere; non è una maggioranza calcolata per quote di interesse.

La deliberazione è requisito sufficiente e necessario per produrre l'esclusione dopo trenta giorni dalla comunicazione al socio da sottoporre a esclusione; entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale che avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione. Decorsi i trenta giorni il socio escluso non potrà più far valere l'illegittimità del provvedimento o chiedere il risarcimento del danno provando tale illegittimità.

Il giudice si limiterà ad accogliere o respingere l'opposizione esercitata dal socio escludendo, se l'opposizione viene accolta il socio non viene escluso e quindi riottiene la sua posizione all'interno della società, se invece viene respinta, l'esclusione genera tutti i suoi effetti.⁷⁰

La comunicazione dell'esclusione è il mezzo tramite cui la società fa presente al socio la volontà di escluderlo dalla compagine sociale.

La forma della comunicazione non necessita di particolari accortezze, è sufficiente infatti che il socio da escludere venga informato sulle motivazioni che hanno portato alla volontà degli altri socio di estrometterlo dalla società, quali, ad esempio, le gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale o gli eventi che rendono inaccettabile la presenza di un socio all'interno della compagine sociale,⁷¹ e che vengano osservati i principi generale posti a tutela del socio interessato. Infatti, è ritenuta illegittima una delibera di esclusione che violi le norme poste a tutela del principio del giusto procedimento a causa dell'inosservanza del criterio della maggioranza.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2287 c.c., quando la società è composta soltanto da due soci, l'esclusione di uno deve essere pronunciata dal Tribunale su istanza dell'altro socio.

Si è espressa in merito anche la Corte di Cassazione affermando, appunto, che nelle

⁷⁰ PERRINO M., 1997, "Le tecniche di esclusioni del socio dalla società", Giuffrè Editore, p. 224-225.

⁷¹ Studio Mascagli, 2014, "L'esclusione volontaria e legale del socio di s.n.c.", www.avvocatomascagni.it.

società di persone composte da due soli soci l'esclusione di uno di essi può essere disposta solo dal tribunale a conclusione di un giudizio di cognizione.⁷²

È prevista la possibilità che i patti sociali prevedano una clausola compromissoria, volta a deferire ad uno o più arbitri lo scioglimento della questione relativa all'esclusione.⁷³

Quanto all'effettività dell'esclusione, mentre quella deliberata dai soci è efficace una volta decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso, quella che ha come oggetto una società composta da due soli soci ha effetto soltanto nel momento di passaggio in giudicato della sentenza, che abbia statuito, appunto, l'esclusione di uno dei due soci.

⁷² Corte di Cassazione, sez. I, n. 153, 10 Gennaio 1998.

⁷³ MINUSSI D., 2012, "*Società composta da due soci soltanto: procedimento di esclusione*", www.e-glossa.it.

2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO

L'esclusione di diritto del socio è disciplinata dall'art. 2288 c.c. che recita "E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270."

2.3.1. Fallimento del socio

La dichiarazione di fallimento di un socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione dalla società.

Il fallimento di un socio ha inevitabili ripercussioni negative sul gruppo dei soci e sulla continuazione dell'attività collettiva.

Nel momento in cui il Tribunale dichiara il fallimento del socio, quest'ultimo esce automaticamente dalla compagine senza che ciò debba essere anticipatamente consentito dall'assemblea, quindi indipendentemente dalla volontà dei soci ed anche quando vi sia una manifestazione di volontà contraria.

Secondo la Cassazione "nelle società di persone, l'esclusione del socio dichiarato fallito opera di diritto con effetto dal momento del deposito della sentenza di fallimento."⁷⁴

La dichiarazione di fallimento di un socio illimitatamente responsabile provoca inevitabilmente anche altri effetti, infatti determina il diritto del socio a percepire dalla società il valore della propria quota di partecipazione.

"La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 c. c., applicabile, come nella specie, ex art. 2293 c. c. alla società in nome collettivo, e tuttavia la revoca di tale dichiarazione di fallimento produce la reviviscenza della predetta qualità con effetti *ex tunc*, quando lo scioglimento del vincolo sociale particolare, pur riferibile al momento dell'originaria dichiarazione di fallimento, non sia seguito dal completo esaurimento, ex art. 72 legge fallimentare., del rapporto societario pendente mediante la liquidazione della quota societaria stessa ovvero, per la società

⁷⁴ Corte di Cassazione, sezione I, n. 5449, 18 Marzo 2015.

costituita da due soci, come nella specie, mediante la liquidazione della società, ex art. 2272 n. 4 c. c.; ne consegue che, non verificandosi alcuno dei predetti eventi, il socio risponde anche dei debiti della società sorti durante il periodo in cui egli è restato assoggettato al fallimento poi revocato⁷⁵.

Quando si scioglie il rapporto sociale limitatamente a un socio, egli non ha diritto a riprendersi i beni da principio conferiti in società o una quota di quelli presenti nel patrimonio sociale al momento dell'uscita dalla compagine sociale, ma ha diritto unicamente ad una somma di denaro equivalente al valore della sua quota di partecipazione misurato sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata al momento in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto⁷⁶.

Per quanto riguarda la suddetta situazione patrimoniale, la Cassazione ha chiarito che non si vuole fare riferimento all'ultimo bilancio annuale ma si osserva l'entità del patrimonio al momento in cui il socio viene escluso⁷⁷.

L'esclusione automatica nel caso di fallimento, rappresenta il presupposto necessario per arrivare alla liquidazione della quota sociale in favore dei creditori personali del socio⁷⁸.

2.3.2. Liquidazione della quota su richiesta del creditore particolare del socio

Secondo quanto detta il codice civile “è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota”.

Quindi, il creditore particolare del socio, nella società semplice e nelle società commerciali irregolari, può chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota sociale del suo debitore, nel momento in cui i beni di quest'ultimo non sono sufficienti a soddisfare i suoi crediti⁷⁹.

Nella S.n.c. e nella S.a.s., invece, vale il divieto di richiedere la liquidazione della quota del socio durante tutta la vita della società e la tutela del creditore particolare è limitata

⁷⁵ Corte di Cassazione, sez. III, n. 6734, 23 marzo 2011.

⁷⁶ BRAIATO E., “*Fallimento del socio: escluso dalla società ma con liquidazione della quota*”, business.laleggepertutti.it.

⁷⁷ Corte di Cassazione, n. 2772, 1969.

⁷⁸ PERRINO M., 1997, “*Le tecniche di esclusione del socio dalla società*”, Giuffrè Editore.

⁷⁹ *Ibidem*

alla possibilità di opporsi alla proroga della società stessa⁸⁰. Infatti, secondo l'art. 2305 c.c. "Il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest'ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore"; tale disciplina è indice di tutela dell'autonomia patrimoniale e di una particolare attenzione alle necessità della società ed ai terzi che instaurano rapporti con quest'ultima⁸¹.

È prevista l'imposizione automatica di un vincolo di destinazione sui beni oggetto dei conferimenti, nel momento dell'accordo contrattuale. Da questo vincolo deriva il divieto di utilizzazione personale da parte dei soci dei beni conferiti, che può essere derogato solo con il consenso degli altri soci⁸²; inoltre il creditore particolare del socio non può aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfare il suo credito.

⁸⁰ CIVITELLI S., "Il creditore particolare del socio", www.tesionline.it.

⁸¹ MINUSSI D., 2015, "Creditori particolari del socio (società in nome collettivo)", www.e-glossa.it.

⁸² "Dispositivo dell'art. 2256 c.c.", www.brocardi.it, Ratio legis

CAPITOLO 3

ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA SOCIETÀ DI CAPITALI

Il tema trattato in questo capitolo sarà quello dell'esclusione del socio, come causa generale di scioglimento sociale, dalla società di capitali nella quale presta la propria attività lavorativa.⁸³

Particolare attenzione verrà volta all'art. 2344 c.c. per quanto riguarda il procedimento nella S.p.a. e S.a.p.a. e agli articoli 2473-bis e 2466 c.c. per la S.r.l..

L'art. 2344 c.c. analizza l'ipotesi di mancato pagamento delle quote; al primo comma afferma che “Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.”, infatti ogni singolo socio è tenuto a onorare l'obbligo dei conferimenti assunto nel momento in cui è stata costituita la società.⁸⁴ Nel caso in cui il socio venga meno a questo impegno, gli amministratori hanno il compito di far vendere le azioni dell'azionista moroso che perde in tal modo la qualità di socio.⁸⁵

Al secondo e al terzo comma del medesimo articolo, viene descritto il trattamento al quale saranno sottoposte le azioni del socio moroso ovvero “Qualora la vendita non

⁸³ ESPOSITO C., 2012, “*L'esclusione del socio nelle società di capitali*”, Giuffrè Editore, Università telematica Pegaso, Ricerche di Law & Economics.

⁸⁴ “*Art. 2344 codice civile: Mancato pagamento delle quote*”, www.laleggepertutti.it

⁸⁵ *Ibidem*

possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.”; quindi gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio dalla società la quale tratterà i conferimenti già eseguiti dal socio. Successivamente alla decadenza del socio, la società diventa titolare delle azioni e gli amministratori proveranno a venderle durante l'esercizio. Nel caso in cui gli amministratori non riescano a vendere le azioni del socio moroso, queste dovranno essere invalidate; quindi sarà necessaria una riduzione del capitale per una cifra pari al valore nominale delle azioni invalidate⁸⁶.

L'ultimo comma prevede l'impossibilità da parte del socio moroso nei versamenti di esercitare il diritto di voto; una pronuncia della Corte di Cassazione prevede infatti che “La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2344 c.c., secondo cui i soci in mora nei versamenti delle quote dovute non possono esercitare il diritto di voto, si riferisce esclusivamente ai versamenti iniziali necessari per la costituzione del capitale sociale e non a qualsiasi diversa richiesta di pagamento o di restituzione, o di nuovo versamento in caso di indebita restituzione, al fine della ricostituzione del capitale sociale”⁸⁷.

La disciplina dell'esclusione del socio nelle S.r.l., come soprascritto, è essenzialmente contenuta negli articoli 2473-bis e 2466 codice civile.

Con la riforma del diritto societario, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 2473-bis c.c. il quale dispone che "l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale", quindi i soci possono introdurre nell'atto costitutivo clausole di esclusione al patto che siano specifiche e per giusta causa; una clausola generica non è ritenuta valida. Sono da considerarsi allo stesso modo invalide clausole del tutto irregolari e ingiustificate, perché senza giusta causa, identificabili ove l'esclusione sia prevista in caso di inadempimento ai doveri sociali come per esempio in caso di violazione del divieto di non concorrenza e in caso di sopravvenuta impossibilità

⁸⁶ CIRIANNI F., 2014, “*L'esclusione del socio moroso o per cause statutarie: tecniche di attuazione*”, www.scuolanotariatobologna.it

⁸⁷ Corte di Cassazione, n. 5154, 1992

di adempiere ai doveri sociali, per esempio, la sopravvenuta inidoneità del socio ad eseguire la prestazione d'opera oggetto del conferimento.

Con questo articolo il legislatore ha inteso riconoscere, nelle società a responsabilità limitata, l'ipotesi dell'esclusione del socio per cause prestabilite, stabilite nello statuto.

88

L'ordinamento riconosce inoltre una causa legale di esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2466 c.c., qualora il socio escludendo sia moroso, continuando cioè a non adempiere l'obbligo di effettuare i conferimenti dovuti alla società.⁸⁹

L'art. 2466 c.c. rubricato "Mancata esecuzione dei conferimenti" al terzo comma presenta l'ipotesi di esclusione del socio secondo cui "Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente."⁹⁰

Si tratta di un caso di esclusione necessitata (ma non di diritto in quanto non deriva direttamente dalla legge ma necessita di una particolare deliberazione) disposta dall'organo amministrativo: la mancata esecuzione del conferimento è, per legge, una "giusta causa" di risoluzione del rapporto contrattuale.⁹¹

Nel caso in cui risulti inutile anche il tentativo di vendita, gli amministratori escludono il socio; il precedente art. 2477 c.c. disponeva la facoltà, non l'obbligo, di esclusione del socio e aggiungeva la previsione riguardante il risarcimento dei danni che si è ritenuto inessenziale inserire al momento della riforma.

Dalle disposizioni dei due articoli si deduce che è data massima libertà all'autonomia statutaria dei soci di introdurre eventuali clausole di esclusione nell'atto costitutivo e che l'esclusione del socio è prevista *ex lege* solo nel caso in cui il socio sia moroso nell'effettuazione dei conferimenti, ai sensi dell'art. 2466 c. c.⁹²

⁸⁸ MANIGLIO G., 2014, "La clausola di esclusione del socio nella S.r.l.", www.fallimentiesocieta.it.

⁸⁹ *Ibidem*

⁹⁰ Corrispondente al valore della quota non pagata. La riduzione di capitale si rende necessaria al fine di adeguare il capitale sociale al capitale effettivo della società (che equivale alla somma delle quote versate).

⁹¹ PAPPÀ MONTEFORTE V., "L'esclusione del socio nella "nuova" S.r.l.", ARGOMENTI•SOCIETA, NOTARIATO N. 6/2003, p. 648-653.

⁹² MOCCHETTI B., 2005, "Esclusione del socio di S.r.l.", www.professionisti24.ilsole24ore.com.

3.1 L'ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLE S.P.A. E S.A.P.A.

L'esclusione del socio, nel nostro ordinamento, ha sempre avuto un carattere sanzionatorio.

Nelle Spa esiste una fattispecie tipica di esclusione stabilita dall'articolo 2344 del codice civile, che ricorre nei confronti del socio moroso che si sia reso inadempiente dell'obbligo di effettuare i versamenti relativi al suo conferimento.⁹³

Nel caso di socio "moroso", gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono tentare di vendere le azioni del socio; si intende il tentativo di ottenere, attraverso una forma di autotutela rappresentata dalla vendita in danno, i mezzi patrimoniali promessi dal socio a titolo di conferimento alla società. Nell'ipotesi di fallimento di questo tentativo, il socio verrà privato della titolarità della partecipazione sociale a cui seguirà un tentativo di collocazione delle azioni sul mercato o, in caso di insuccesso, l'estinzione delle azioni con conseguente riduzione del capitale sociale.⁹⁴

È molto delicato il problema riguardante i limiti della determinazione del prezzo nella vendita coattiva delle azioni del socio moroso; dovrà essere rispettato il principio contenuto all'interno dell'art. 2346 c.c. secondo cui "In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale."; inoltre il prezzo di vendita dell'azione deve essere determinato in misura tale che, una volta addizionato ai decimi già versati dal socio moroso al momento della sottoscrizione, permetta alla società di conseguire almeno in valore nominale dell'azione.⁹⁵

Qualora la vendita non possa andare a buon fine per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni ⁹⁶.

Qualora la società non sia in possesso dei titoli, la dichiarazione degli amministratori ne determina automaticamente l'ammortamento, con una successiva emissione dei duplicati per poter concretizzare il tentativo di rimessione in circolazione delle azioni.

⁹³ Dott. ALDOVISI S., "Spa: esclusione del socio", www.professionisti.it

⁹⁴ PERRINO M., 1997, "Le tecniche di esclusione del socio dalla società", Giuffrè Editore, p. 264.

⁹⁵ *Ibidem*

⁹⁶ Art. 2344 c.c., 2° comma

Fallito tale tentativo il capitale sociale sarà sottoposto ad una riduzione in proporzione alle azioni non vendute⁹⁷.

La dichiarazione di decadenza del socio azionista non determina l'estinzione della partecipazione sociale, bensì della titolarità.

Una parte di dottrina ritiene che la decadenza del socio di una S.p.a. possa intervenire anche in caso d'inadempimento da parte del socio per le prestazioni accessorie previste dall'articolo 2345 del codice civile.

Tale articolo prevede che, oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo possa stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.

Nelle società per azioni, generalmente, non è ammissibile un conferimento d'opera o di servizio. L'atto costitutivo può però stabilire che i soci, oltre al conferimento, eseguano prestazioni accessorie come potrebbe essere la prestazione della propria attività lavorativa nella società.

Le prestazioni accessorie non rappresentate da conferimenti in denaro, possono consistere in attività personali del socio, simili a prestazioni d'opera, costituendo l'adempimento di un obbligo sociale e non lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società⁹⁸.

La Corte di Cassazione con una sua pronuncia in merito alle prestazioni accessorie ha stabilito che "Le prestazioni a carattere accessorio non consistenti in conferimenti di danaro, che a norma dell'art. 2345 c.c. l'atto costitutivo può porre a carico dei soci di società per azioni, costituiscono adempimento di obbligazioni sociali e non di un diverso rapporto contrattuale. Pertanto, in caso di inadempimento vanno irrogate esclusivamente le sanzioni stabilite per tale inosservanza dall'atto costitutivo, dovendosi escludere che l'assemblea dei soci possa irrogare una sanzione diversa."⁹⁹

Vi è inoltre una controversia dottrinale riguardo la possibilità di applicare alle Spa l'esclusione del socio per giusta causa la quale interviene nel caso ricorrano specifiche casi previsti statutariamente.

⁹⁷ E' una sorta di riduzione obbligatoria che non andrà a colpire anche il patrimonio, ma è una riduzione del capitale per perdite.

⁹⁸ "Articolo 2345 Codice Civile. Prestazioni accessorie", www.brocardi.it

⁹⁹ Corte di Cassazione, sez. I, n. 14523, 08 Novembre 2000

Parte della dottrina ritiene che tale regola sia applicabile, con scopo sanzionatorio, anche nelle Spa, in ipotesi convenzionali specifiche di esclusione per giusta causa analiticamente declinate nello statuto, come ad esempio il caso di condanna penale del socio.

3.2. ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA S.R.L.

Uno dei profili che caratterizza maggiormente la società a responsabilità limitata derivante dalla riforma del 2003, consiste nella possibilità di inserire all'interno dell'atto costitutivo clausole di esclusione volontaria del socio indicate nell'art.2473 bis, che si aggiungono all'esclusione legale di cui all'art.2466. La disciplina dei due tipi di esclusione sono fortemente diverse: l'esclusione legale, cioè per il mancato versamento dei conferimenti, tutela interessi non solo interni bensì anche esterni alla società, in quanto viene preso in considerazione anche l'interesse dei creditori sociali all'integrale versamento dei conferimenti; saranno gli amministratori a dovere svolgere il procedimento previsto per la mancata esecuzione dei conferimenti, che include anche la vendita coattiva delle quote del socio moroso¹⁰⁰.

La funzione che il legislatore affida all'esclusione nella S.r.l., non è quella di consentire alla società l'eliminazione di qualsiasi ostacolo che impedisca il perseguimento dello scopo sociale, ma l'istituto vuole, da una parte concedere alla società la facoltà di allontanare un soggetto la cui presenza ostacola lo svolgimento dell'attività sociale, dall'altra cerca di non compromettere il diritto del socio al mantenimento della partecipazione sociale.

L'esclusione del socio è la conseguenza meccanica dinanzi ai comportamenti dello stesso che trasgrediscono le obbligazioni da lui accettate al momento della costituzione della società.

La disciplina dell'esclusione del socio nelle S.r.l. è principalmente contenuta negli articoli 2473-bis e 2466 codice civile.

L'articolo 2473-bis codice civile dispone che "l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale".

L'articolo 2466 del codice civile, rubricato "Mancata esecuzione dei conferimenti", al comma 3 prevede che nel caso in cui il socio sia moroso nell'effettuazione dei conferimenti possa essere escluso dalla società. In questa ipotesi, qualora risulti irrealizzabile la vendita della partecipazione del socio moroso, "gli amministratori

¹⁰⁰ BISSI F., 2012, "L'esclusione del socio nella S.r.l.", notaiobissi.eu

escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.”

Per disciplinare l'esclusione viene fatto un richiamo all'art. 2473 codice civile, rubricato recesso del socio, per designare le modalità di rimborso della quota al socio escluso; nulla impone riguardo la procedura di esclusione. Spetta allora ai soci in sede di redazione dell'atto costitutivo, disciplinare la procedura di esclusione.¹⁰¹

Nel definire il procedimento di esclusione, è appropriato determinare il soggetto che può innescare l'inizio del procedimento di esclusione: per esempio, per disposizione statutaria si potrebbe individuare in ogni socio colui il quale abbia facoltà di richiedere all'organo preposto una decisione in merito alla sussistenza, in capo ad un altro socio, di un'ipotesi di esclusione.¹⁰²

Nell'atto costitutivo deve essere indicato l'organo che deve decidere riguardo la fondatezza di una causa di esclusione del socio e la maggioranza con la quale la decisione deve essere raggiunta. Dal momento che la presenza di una causa di esclusione è un fatto che incide direttamente sui rapporti tra i soci, l'organo sicuramente idoneo a prendere una decisione è l'assemblea dei soci; ovviamente non è ricompreso il voto del soggetto sottoposto esclusione.¹⁰³

Per sfuggire a eventuali contrasti all'interno di una S.r.l. composta da due soci, nel momento in cui uno dei due volesse escludere l'altro, potrebbe essere utile richiamare nell'atto costitutivo l'art. 2287 del codice civile, il quale dispone che se la società "si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro". Come organo destinato a tale decisione può essere proposto anche quello amministrativo; in questo modo si può ottenere una procedura più rapida rispetto al ricorso all'organo assembleare. Dovrà astenersi dal voto l'eventuale socio amministratore qualora si discuta della sua esclusione, per chiaro conflitto di interessi.

La decisione di esclusione può essere attribuita, invece che all'assemblea o all'organo amministrativo, anche al collegio sindacale.

Altro aspetto di grande importanza è quello di stabilire le modalità di comunicazione al socio della decisione della sua esclusione che può avvenire tramite lettera,

¹⁰¹ CIRIANNI F., 2014, “*L'esclusione del socio moroso o per cause statutarie: tecniche di attuazione*”, www.scuolanotariatobologna.it

¹⁰² MOCCHETTI B., 2005, “*Esclusione del socio di S.r.l.*”, www.professionisti24.ilsole24ore.com

¹⁰³ *Ibidem*

raccomandata, telegramma, ufficiale giudiziario. Per quanto riguarda l'effetto, è appropriato indicare un adeguato termine che è di 30 giorni dalla comunicazione, ed è inoltre preferibile prevedere esplicitamente che entro lo stesso termine il socio possa fare opposizione contro la decisione della sua esclusione al tribunale o al collegio arbitrale.

Le ipotesi di esclusione prevedibili nell'atto costitutivo possono essere l'impossibilità di eseguire la specifica prestazione di servizi per il socio d'opera, la mancata partecipazione del socio alla vita sociale, la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione, il fallimento del socio o la violazione del divieto di concorrenza.¹⁰⁴

¹⁰⁴ MOCCHETTI B., 2005, "*Esclusione del socio di S.r.l.*", www.professionisti24.ilsole24ore.com

3.1.1 Individuazione delle cause di esclusione

Le clausole di esclusione devono essere caratterizzate dalla specificità e dalla giusta causa; devono, inoltre, essere astratte quindi riferibili a fattispecie in cui possano essere ricomprese tutte le categorie di soci.¹⁰⁵

La giusta causa non deve essere valutata genericamente in base a caratteristiche indefinite ed oggettive, ma piuttosto in base alla specifica rappresentazione voluta dai soci, coloro che conoscono le esigenze della società meglio di tutti e dunque hanno e mezzi e le possibilità di trovare un strumento atto a valorizzare al meglio le esigenze qui citate¹⁰⁶.

La maggior parte della dottrina, accomunando le ipotesi di esclusione in materia di S.r.l. a quelle in materia di società di persone, attribuisce alla giusta causa un'interpretazione oggettiva; contrariamente, altri autori facenti parte di una dottrina minore, attribuiscono al concetto di giusta causa un'interpretazione soggettiva. Viene a formarsi così un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura della stessa. Secondo alcuni l'esclusione del socio dalla S.r.l. farebbe parte dell'istituto della risoluzione per inadempimento, pur non esaurendosi in essa. La concezione di giusta causa infatti è volta a ricomprendere anche casi diversi dall'inadempimento, ma sempre riguardanti la persona del socio, che potrebbero essere in grado di influire negativamente l'attività comune.

Secondo una pronuncia della Corte di Cassazione “il concetto di giusta causa, in tema di società, si ricollega sempre all'altrui violazione di obblighi contrattuali o di doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza che incidono sulla natura fiduciaria del rapporto. La sussistenza della giusta causa, in tutti i casi in cui la legge fa da essa discendere particolari effetti, deve costituire oggetto di approfondita analisi da parte del giudice di merito, affinché, adottando criteri di maggiore o minore larghezza a seconda della peculiarità del rapporto, egli possa esprimere il suo convincimento sulla serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificarla in relazione alla loro diretta incidenza sull'elemento fiducia”.¹⁰⁷

¹⁰⁵ BISSI F., 2012, “L'esclusione del socio nella S.r.l.”, notaiobissi.eu.

¹⁰⁶ *Ibidem*

¹⁰⁷ Corte di Cassazione, Sezione I, n. 27387, 12 dicembre 2005

Va ricordato che l'esclusione del socio resta una fattispecie indipendente rispetto al fenomeno più generale della risoluzione per inadempimento. L'inadempimento del socio alle obbligazioni derivanti dal contratto di società a responsabilità limitata deve essere compreso nel contesto proprio delle vicende legate all'attività imprenditoriale.¹⁰⁸

¹⁰⁸ MANIGLIO G., “*La clausola di esclusione del socio nella S.r.l.*”, Fallimenti e società.it

3.1.2 Procedimento di esclusione

Le concrete modalità operative sono ancora una volta rimesse alla determinazione dell'autonomia privata, sempre però prevedendo il diritto di difesa del socio destinatario del provvedimento.

Per quanto riguarda il problema della competenza ad assumere la decisione di esclusione, la mancanza di indicazioni legali rende possibile una molteplicità di opzioni, in modo che l'esclusione possa essere decisa dai soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, o da una deliberazione dell'assemblea oppure da una decisione dell'organo amministrativo.¹⁰⁹

Il socio avrà perciò diritto di fare opposizione davanti all'autorità giudiziaria entro un termine predefinito dal ricevimento della comunicazione. L'atto costitutivo non può assegnare un termine inferiore a trenta giorni dal momento che la disciplina delle società di persone è quella che appare più applicabile per analogia alle S.r.l.. L'esclusione potrà essere deliberata dall'assemblea o dall'organo amministrativo, a discrezione dell'atto costitutivo. La delibera che dispone l'estromissione del socio dalla compagine sociale sarà efficace decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione, a meno che il Tribunale nel frattempo non abbia disposto la sospensione in via cautelare su richiesta del socio legittimato alla sua impugnazione.¹¹⁰

Il socio deve essere obbligatoriamente informato, tramite una comunicazione, in merito alle cause che hanno portato alla decisione di esclusione perché la comunicazione è appunto funzionale al diritto dell'escluso di conoscere i motivi che hanno portato alla sua esclusione, mettendolo nella condizione di poter esercitare il suo diritto di difesa in sede di opposizione.

Si deve a riguardo effettuare una distinzione tra l'ipotesi in cui il socio escludendo abbia partecipato all'adunanza assembleare nella quale era all'ordine del giorno la sua esclusione, e l'ipotesi in cui il socio escludendo non abbia partecipato all'assemblea, obbligando così gli amministratori a comunicare la decisione di esclusione appropriatamente motivata assunta dall'assemblea.¹¹¹

Per quanto riguarda i rimedi a tutela della difesa del socio verso la decisione di esclusione, sono previste due possibilità: la prima prevede che la legittimità sarebbe

¹⁰⁹ “Art. 2473 bis. Esclusione del socio”, irinsubria.uninsubria.it

¹¹⁰ SPEZIA F., “Il recesso del socio per giusta causa”, www.diritto.it

¹¹¹ *Ibidem*

contestabile attraverso l'impugnazione della delibera di esclusione, la seconda, invece, ipotizza che al socio dovrebbe essere riconosciuto il diritto di proporre opposizione nei confronti della delibera che ha determinato lo scioglimento del rapporto sociale, secondo un procedimento affine a quello adottato in tutte le altre fattispecie societarie nelle quali è prevista l'esclusione. Nel caso in cui venisse presa in considerazione la tesi secondo cui le lacune della disciplina dell'esclusione del socio nella S.r.l. vadano colmate attraverso il richiamo alla disciplina delle società di persone, il socio avrà a disposizione trenta giorni dalla data in cui gli è stata comunicata l'esclusione per citare la società in giudizio. Con l'accoglimento della domanda, la delibera di esclusione sarà annullata qualora il giudicante non riscontri ipotesi oggettive di giusta causa che porterebbero sicuramente all'esclusione del socio. L'utilizzo del rimedio presente nell'art. 2378 c.c. consentirà di prestare tutela cautelare all'escluso, tramite la richiesta di sospensione della delibera.¹¹²

¹¹² BISSI F., 2012, "*L'esclusione del socio nella S.r.l.*", notaiobissi.eu

3.1.3 Rimborso della quota al socio escluso

Per quanto riguarda le modalità di determinazione e rimborso della quota bisogna rifarsi a quanto previsto dall'articolo 2473 del codice civile, così come richiamato nel quarto comma dell'articolo 2473 bis.¹¹³

Il legislatore disciplina il rimborso della quota al socio escluso, facendo un richiamo alla disciplina sul recesso.

La quota deve essere determinata in proporzione al patrimonio sociale, tenendo in considerazione il valore di mercato al momento della decisione di esclusione e deve essere rimborsata al socio entro centottanta giorni dall'esclusione.¹¹⁴ In caso di disaccordo, il valore della partecipazione è determinato da un esperto, nominato dal Tribunale su istanza della parte più meticolosa, che è tenuto ad una relazione giurata di stima.¹¹⁵

Una volta determinato il valore della quota, il rimborso può avvenire tramite acquisto da parte degli altri soci o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, oppure, se ciò non avviene, il rimborso avviene utilizzando le riserve disponibili. Nel caso in cui la quota del socio escluso non sia acquistata dai soci o da un terzo e contemporaneamente non vi siano riserve disponibili da utilizzare, l'unica strada accessibile è la messa in liquidazione della società. Contrariamente a quanto avviene nella fattispecie del recesso, non vi è la possibilità di rimborsare la quota al socio escluso tramite la riduzione del capitale sociale.¹¹⁶

I soci, di fronte alla possibilità della liquidazione della società, saranno spinti a cercare soluzioni alternative all'esclusione. Per evitare l'estrema conseguenza di liquidazione e scioglimento della società, viene presa in considerazione la possibilità di introdurre nell'atto costitutivo una clausola volta a rendere inefficace gli effetti dell'esclusione nel momento in cui, grazie al rimborso della quota al socio escluso e in mancanza dei fondi necessari, si debba procedere alla messa in liquidazione della società.

¹¹³ CARUNCHIO L., 2013, "*L'esclusione del socio nelle S.r.l.*", www.abruzzoimpresa.it

¹¹⁴ MOCCHETTI B., 2005, "*Esclusione del socio di S.r.l.*", www.professionisti24.ilsole24ore.com

¹¹⁵ *Ibidem*

¹¹⁶ VENTURI C., "*Il recesso e l'esclusione di soci nella società di capitali*", La riforma del diritto societario, www.tuttocamere.it

BIBLIOGRAFIA

- ACQUAS B., LECIS C., 2008, *“L’esclusione del socio nelle società di persone”*, Giuffrè Editore
- CAMPOBASSO G., 2015, *“Manuale di diritto commerciale”*, Utet Giuridica Editore
- ESPOSITO C., 2012, *“L’esclusione del socio nelle società di capitali”*, Giuffrè Editore, Università telematica Pegaso, Ricerche di Law & Economics
- FICO D., 2012, *“Lo scioglimento del rapporto societario. Recesso, esclusione e morte del socio”*, Giuffrè Editore
- G. C. M. Rivolta, 2015, *“Diritto delle società. Profili generali”*, G. Giappichelli Editore
- GIANNINI L., 2008, *“Recesso ed esclusione del socio”*, Maggioli Editore
- GIUNTOLI P., 2007, *“Il recesso del socio nelle società di persone”*, Camera di commercio di Livorno, Ufficio registro imprese
- ODETTO G., ZANETTI E., 2008, *“Il recesso del socio. Aspetti civilistici e fiscali”*, Ipsoa Editore
- PAPPA MONTEFORTE V., 2005, *“L’esclusione del socio nella “nuova” S.r.l.”*, Argomenti • Società, NOTARIATO N. 6/2003
- PERRINO M., 1997, *“Le tecniche di esclusione del socio dalla società”*, Giuffrè Editore, Milano

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sez I, n. 5449, 18 Marzo 2015

App. Roma, sez. III, n. 1555, 07 marzo 2014

Corte di Cassazione, sez. III, n. 6734, 23 marzo 2011

Corte di Cassazione, sez. I, n. 20544, 2009

Corte di Cassazione, sez. I, n. 20255, 19 Settembre 2006

Corte di Cassazione, sez. I, n. 27387, 12 dicembre 2005

Corte di Cassazione, n. 15197, 29.11.2001

Corte di Cassazione, sez. I, n. 14523, 08 Novembre 2000

Corte di Cassazione, sez. I, n. 153, 10 Gennaio 1998

Milano, 15 Novembre 1996

Corte di Cassazione, n. 9577, 17 Settembre 1993

Tribunale di Milano, 28 Ottobre 1993

Corte di Cassazione, n. 5154, 1992

Corte di Cassazione, sez. I, n. 6200, 1 Giugno 1991

Corte di Cassazione, sez. I, n. 1122, 14 Febbraio 1984

Corte di Cassazione, n. 134, 13 Novembre 1987

Corte di Cassazione, sez. II, n.134, 13 Gennaio 1987

Tribunale di Torino, 20 Maggio 1987

Corte di Cassazione, n. 710, 30 Gennaio 1980

Corte di Cassazione, sez. II, n.3779, 2 Febbraio 1983

Corte di Cassazione, n. 3779, 2 Giugno 1983

Corte di Cassazione, n.345, 3 Febbraio 1976

Corte di Cassazione, n. 2772, 1969

SITOGRAFIA

- “*Amministrazione di sostegno*”, www.dirittoprivatoinrete.it
- “*Articolo 2284 Codice Civile, Morte del socio*”, www.brocardi.it, *Ratio Legis*
- “*Articolo 2284 Codice Civile, Morte del socio*”, www.brocardi.it, *Ratio Legis*
- “*Articolo 2286 Codice Civile, Esclusione*”, www.brocardi.it
- “*Articolo 2344 codice civile: Mancato pagamento delle quote*”,
www.laleggepertutti.it
- “*Articolo 2345 Codice Civile: Prestazioni accessorie*”, www.brocardi.it
- “*Articolo 2473 bis: Esclusione del socio*”, irinsubria.uninsubria.it
- “*Dispositivo dell'art. 2256 c.c.*”, www.brocardi.it, *Ratio legis*
- “*Dispositivo dell'art. 2286 Codice Civile*”, www.brocardi.it
- “*Il diritto societario*”, 2007, Il Sole 24 Ore, www.jobtel.it
- “*Il recesso da società di persone*”, www.commercialistatelematico.com
- “*La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione*”, 15 Novembre 2015, Fondazione Nazionale Commercialisti,
www.studiopanato.it,
- ALDOVISI S., “*Spa: esclusione del socio*”, www.professionisti.it
- BALZARINI P., 2003, “*La riforma del diritto societario*”,
www.pianetascuola.it
- BARBIERATO I., 2014, “*La morte del socio nelle società di persone*”,
www.diritto24.ilsole24ore.com
- BISSI F., 2012, “*L'esclusione del socio nella S.r.l.*”, notaiobissi.eu
- BRAIATO E., “*Fallimento del socio: escluso dalla società ma con liquidazione della quota*”, business.laleggepertutti.it

CARPINE M. C., *“Morte del socio di s.n.c.: effetti sullo scioglimento e diritto degli eredi”*, www.studiocataldi.it

CARUNCHIO L., 10 Maggio 2013, *“L'esclusione del socio nelle S.r.l.”*
www.abruzzoimpresa.it

CIRIANNI F., 2014, *“L'esclusione del socio moroso o per cause statutarie: tecniche di attuazione”*, www.scuolanotariatobologna.it

CIVITELLI S., *“Il creditore particolare del socio”*, www.tesionline.it

D'ISA R., *“Lo scioglimento del singolo rapporto nelle società semplici”*,
renatodisa.com

MANIGLIO G., 2014, *“La clausola di esclusione del socio nella S.r.l.”*,
www.fallimentiesocieta.it

MINUSSI D., 11/05/2015, *“Creditori particolari del socio (società in nome collettivo)”*, www.e-glossa.it

MINUSSI D., 26/03/2012, *“Società composta da due soci soltanto: procedimento di esclusione”*, www.e-glossa.it,

MINUSSI D., 19 Novembre 2012, *“Uso illegittimo delle cose sociali”*, www.e-glossa.it

MOCCHETTI B., 2005, *“Esclusione del socio di S.r.l.”*,
www.professionisti24.ilsole24ore.com

RECUPERO BRUNO G., 2000, *“Scioglimento del rapporto di società limitatamente ad un socio ed estinzione della società”*, www.diritto.it

SPEZIA F., *“Il recesso del socio per giusta causa”*, www.diritto.it

Studio Mascagni, 2014, *“L'esclusione volontaria e legale del socio di s.n.c.”*,
www.avvocatomascagni.it

TAMBORRINO A., 16/05/2012,” *Brevi osservazioni sul meccanismo dell'esclusione del socio di società di persone, tra ipotesi che danno luogo all'esclusione ed ipotesi che danno luogo ad esclusione facoltativa*”, www.guidelegali.it

TEODORO M., “*Dissidio dei soci come causa di scioglimento delle società di persone*”, www.paolonesta.it

VENTURI C., “*Il recesso e l'esclusione di soci nella società di capitali*”, La riforma del diritto societario, www.tuttocamere.it